VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS N. 50/2016 E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE *"CHARLIE CHAPLIN"* DI POGGIO RUSCO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/2020 E 2020/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO EDUCATIVO

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì 16 del mese di dicembre in Quistello (Mn), in seduta riservata, alle ore 15:00, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi, la Commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 106 del 02/09/2019 e composta come segue:

- **Zenari Teresa,** responsabile ufficio servizi sociali Comune di SUSTINENTE – UNIONE DI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO (MN), in qualità di membro della Commissione;
- **Pini dott.ssa Barbara,** responsabile area amministrazione generale del Comune di POGGIO RUSCO MN), in qualità di membro della Commissione;
- **Chitelotti dott.ssa Chiara,** responsabile area 3 servizi alla persona dell'UNIONE TERRE DI ZARA E PO (MN), in qualità di Presidente della Commissione;

PREMESSO CHE

con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrazione Generale del Comune di Poggio Rusco (MN) n. 352 dell'11.06.2019 si è stabilito:

- di procedere allo svolgimento della gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione di una sezione dell'asilo nido "CHARLIE CHAPLIN" nel Comune di POGGIO RUSCO (MN), per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2021, con possibilità di ripetizione del contratto stesso per un ulteriore anno educativo, tramite Centrale Unica di committenza (C.U.C.) istituita presso il Consorzio dell'Oltrepò Mantovano;
- che la scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. dell'art. 95, comma 6, D.Lgs. 50/2016, onde consentire la valutazione del merito tecnico, della qualità e del prezzo offerto;

Visti gli allegati di gara;

Vista la nomina della Commissione di gara avvenuta con determina n. 106 del 02/09/2019 del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 2 lettera d) della Convezione per lo svolgimento in forma associata delle procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi (C.U.C.);

Visti

- il verbale del 05/08/2019 di apertura delle buste amministrative;
- il verbale del 23/09/2019 di apertura delle buste tecniche;
- Il verbale del 26/09/2019 di esame e valutazione delle offerte tecniche;

Dato atto

- che, dalla procedura di gara, come da verbale del 06 novembre 2019 delle aperture delle offerte economiche, risulta che l'offerta presentata dall'operatore COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3, D. Lgs. n.50/2016;
- l'Operatore **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.** si è collocato al primo posto della graduatoria con un punteggio economico di punti 29,24 e un punteggio tecnico di punti 70,00;
- che il punteggio complessivo conseguito dal summenzionato Operatore è risultato superiori alla soglia di anomalia – pari a 56,00 per il Punteggio tecnico e 24,00 per il punteggio economico - determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
- che, pertanto, è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016;

Vista la richiesta di giustificativi ex art. 97 D. Lgs n.50/2016 a seguito dell'apertura dell'offerta economica inoltrata a mezzo Piattaforma telematica Sintel - Arca Lombardia in data 07/11/2019 (ID 117587060);

Considerato che

- con nota pervenuta tramite Piattaforma Sintel in data 15/11/2019 (ID 117952330, ID 117958686, ID 117960497) l'Operatore Economico **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.** ha trasmesso la documentazione richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta;

Vista la richiesta di ulteriori chiarimenti inoltrata dalla C.U.C. Oltrepò Mantovano a mezzo PEC del 06/12/2019;

Vista la documentazione prodotta dall'operatore **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.** in data 10/12/2019 in riscontro della succitata PEC del 06/12/2019;

Visti

- i giustificativi forniti dall'Operatore **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.**

Dato atto che

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

  il D.Lgs. n. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato

l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato, altresì, che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Considerato, infine, che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Tutto quanto sopra premesso, analizzata la documentazione trasmessa dal summenzionato Operatore e dopo attento lavoro di valutazione, si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco posto a base di gara. Dalle stesse si rileva la congruità degli importi dichiarati in sede di offerta;

Considerato quanto sopra espresso, non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione delle offerte in esame e pertanto si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alle congruità delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento della C.U.C. Oltrepò Mantovano evidenzia che l'offerta dell'Operatore **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.** è risultata congrua sulla base delle giustificazioni presentate;

La Commissione di gara, come sopra nominata, composta e costituita

considerato che i giustificativi pervenuti dall' Operatore economico **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A.** entro il termine concesso ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 sono ritenuti congrui

DICHIARA

di procedere a formulare proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Operatore economico **COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A..**

La seduta della Commissione viene chiusa alle ore 16,25.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile della C.U.C. Oltrepò Mantovano

Arch. Stefano Righi

Il Presidente

Chiara Chitelotti

I Commissari

Barbara Pini

Teresa Zenari